

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CFA
(2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 067/CFA– RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BEGATO CALCIO 2013;**
- **RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. SAPONE VALENTINO DAL 30.6.2017 AL 28.2.2016,**

DELIBERATE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2^a CATEGORIA, MIGNANEGO/BEGATO CALCIO 2013 DEL 28.2.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015)

Il Presidente della F.I.G.C. ex art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S. ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della LND pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015 con la quale è stata ridotta dal 30 giugno 2017 al 28 febbraio 2016 la squalifica del calciatore Valentino Sapone e sono state annullate le sanzioni di 1 punto di penalizzazione e della perdita della gara a tavolino comminate alla società A.S.D. Begato Calcio 2013.

Tale decisione aveva riformato quella presa dal Giudice Sportivo Territoriale in data 5.3.2015 pubblicata sul Com. Uff. n. 50 di pari data in relazione alla gara tra A.S.D. Mignanego e A.S.D. Begato Calcio 2013 del 28.2.2015 valida per il campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Liguria LND in cui il calciatore Valentino Sapone al 37' del secondo tempo aggrediva l'arbitro sig. Lorenzo Astengo con calci sulle gambe e lo minacciava ripetutamente, costringendo l'arbitro a sospendere al gara e a recarsi presso un presidio ospedaliero dove veniva certificata una prognosi di tre giorni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha riformato la decisione di primo grado avendo rilevato che la visita medica cui si era sottoposto l'arbitro “non aveva riscontrato alcuno di quei segni che sono tipici del gesto dello sferrare calci” e che “l'arbitro era stato immediatamente dimesso (la visita era durata il tempo record di tre minuti!)” e pertanto ha affermato che “appare quindi scarsamente credibile che un episodio di riferita violenza come quella di specie (aggressione in cui l'arbitro è attinto con calci da una intera squadra, titolari e riserve) non lasci impresse, a distanza di poco più di un'ora, le stimate dei colpi...sulle parti colpite”. In conseguenza di ciò la Corte è stata indotta “a ritenere che non vi fossero le condizioni per sospendere la gara che poteva proseguire nel suo corso regolare se l'arbitro, probabilmente colpito da eccesso di pavidità, si fosse servito di quei mezzi che il regolamento di gioco mette a sua disposizione (uso dei cartellini, espulsione, richiamo del capitano) per contrastare quanto riportato nel referto”. Inoltre in ordine al calciatore Valentino Sapone ha deciso che “poiché è stato riconosciuto dall'arbitro non è possibile affrancarlo dalla squalifica che deve però essere irrogata proporzionandola all'intensità del gesto e alle conseguenze riportate dall'arbitro”. La Corte stabiliva pertanto di annullare la sanzione della

punizione sportiva e quella accessoria di un punto di penalizzazione inflitte in ordine alla suddetta gara e di ridurre la squalifica del calciatore Valentino Sapone dal 30.6.2017 al 28.2.2016.

Avverso tale decisione ricorre il Presidente Federale limitatamente alla parte relativa alla sanzione comminata al sig. Sapone affermando che “tenuto conto dei gravi fatti posti in essere dal tesserato nonché della perpetrata violenza ai danni dell’arbitro Astengo, lo scrivente ritiene non congrua e del tutto inadeguata la sanzione di 1 solo anno di squalifica”.

La Corte Federale di Appello, pur stigmatizzando quella parte della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello in cui si fa riferimento indebitamente ai comportamenti dell’arbitro, ritiene di dover confermare tale decisione in quanto il ricorso proposto è privo della necessaria motivazione da porre a sostegno dello stesso.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale.

2. RICORSO U.S.D. ATLETICO GELA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. PARADISO CRISTIAN;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 9 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 15 N.O.I.F. (NOTA N. 6328/1177 PF13-14/MS/VDB DEL 20.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 486 TFT 32 del 14.4.2015)

L’U.S.D. Atletico Gela ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 486 T.F.T. 32 del 14.4.2015) con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- 1) inibizione di 5 mesi al Presidente signor Cristian Paradiso;
- 2) penalizzazione alla società reclamante di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.;
- 3) ammenda di € 500,00 alla medesima società

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale poneva le seguenti motivazioni:

1) con decisione assunta dal Collegio arbitrale LND (Com. Uff. n. 2 del 29 gennaio 2014), la società reclamante era stata condannata a corrispondere al precedente allenatore Nunzio Di Dio la somma di € 4.500,00 in relazione alla stagione sportiva 2011-2012;

2) la società reclamante non aveva provveduto al prescritto pagamento nel termine di 30 giorni dal deposito e comunicazione della citata decisione;

3) ricorrevano gli elementi della fattispecie di cui all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F. con conseguente applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 15 C.G.S..

La società reclamante depositava in data 22.5.2015 atto di impugnazione non firmato (successivamente sostituito da atto regolarmente firmato in data 3.6.2015), nel quale sosteneva di aver provveduto a versare quanto dovuto all’allenatore Di Dio e di averne ottenuto regolare ricevuta; in tal senso, depositava copia della quietanza e dell’assegno di pagamento.

Il ricorso non merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., i pagamenti agli allenatori di società della LND delle somme accertate con lodo emesso del competente Collegio arbitrale, vanno effettuati entro 30 giorni della comunicazione.

Dagli atti depositati dalla medesima società ricorrente, emerge che l’atto di “transazione rinuncia” è stato firmato dall’allenatore Di Dio in data 25.6.2014 e che l’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento reca la data del 1.8.2014.

Trattandosi di due date entrambe successive di oltre 30 giorni quella di comunicazione della decisione del collegio arbitrale (29.1.2014), deve ritenersi provata per *tabulas* l’avvenuta violazione del citato art. 94 ter.

Alla prova della violazione consegue l’applicazione delle irrogate sanzioni, che il ricorrente non contesta né nell’*an* né nel *quantum*.

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Atletico Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8155/452 PF14-15/MS/VDB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015)

Il Presidente della S.S.D. Sambenedettese S.r.l., di S. Benedetto del Tronto (AP), ha impugnato la decisione con la quale il Tribunale Federale Nazionale, officiato dalla Procura Federale con proprio atto di deferimento, le ha inflitto la sanzione pecuniaria sopra riportata.

La vicenda che ci occupa, riferita a quanto avvenuto durante la gara Jesina/Sambenedettese (Campionato LND Serie D Girone F) del 20.10.2014, riguarda ripetuti insulti rivolti all'assistente arbitrale nel corso del secondo tempo della gara nonché, al termine della stessa, un lancio di bottiglie in campo, rimasto senza conseguenze.

Tali fatti furono addebitati ai sostenitori della società ospitante, che venne sanzionata dal giudice di prime cure ma, su ricorso in appello di questa, la C.S.A., nella riunione del 13.11.2014, annullò quella sanzione poiché venne accertato che i tifosi autori delle condotte illecite erano quelli della società ospitata. Sulla base di questo, gli atti vennero inviati alla Procura Federale per l'attività istruttoria di competenza e che, con deferimento del 30.3.2014, ha investito della vicenda il Tribunale Federale Nazionale.

L'Organo adito, al termine della discussione del 27.4.2015, ha comminato alla società Sambenedettese, per responsabilità oggettiva, la sanzione che è stata impugnata.

A motivo della sua doglianza il rappresentante del sodalizio ritiene che non possa statuirsi in ordine a fatti già cognitivi e sanzionati, in forza del principio del *ne bis in idem* e, in subordine, chiede che, proprio con riguardo a quanto già pre-sofferto, si voglia ridurre l'entità della sanzione.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, alla quale ha partecipato, in rappresentanza della Procura Federale, dott. Dario Perugini, che ha insistito per il rigetto del ricorso.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso possa essere solo parzialmente accolto.

La società Sambenedettese si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale le abbia comminato una sanzione per fatti già conosciuti e puniti dal Giudice Sportivo.

Se così fosse, ma non lo è, si sarebbe violato il principio *ne bis in idem*.

Tale violazione non sussiste perché non può ritenersi che si sia in presenza di alcuna duplicazione di giudicati in quanto, in primo luogo, si celebrò innanzi la C.S.A. un procedimento, dopo la sanzione del Giudice di prime cure, a carico della Jesina, altro e diverso soggetto sportivo e giuridico; la società oggi reclamante rimase del tutto estranea a quel contenzioso.

Quello che è vero è che il Giudice Sportivo, in relazione agli insulti e sputi rivolti all'assistente arbitrale ha sanzionato la soc. Sambenedettese con l'ammenda di € 1.500,00 (cfr. Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) ma non ha posto al centro della sua cognizione il ripetuto lancio di bottiglie a fine gara che, invece, come risulta in quello stesso comunicato, venne addebitato alla società avversaria.

Su siffatto episodio non vi è stata valutazione precedente a quella compiuta, sulla base del deferimento della Procura Federale, da parte del Tribunale Federale, né comminata altra sanzione che possa sovrapporsi a quella oggi in discussione.

Precisato questo, deve affermarsi, nel merito, che non appare esservi dubbio che la società Sambenedettese debba essere chiamata a rispondere della condotta, contraria ad ogni regola civile e sportiva, tenuta dai propri tifosi, a titolo di responsabilità oggettiva.

Ancorché non costituisca argomento di appello, la Corte deve condividere quanto assunto dal Tribunale Federale Nazionale circa l'assenza di ogni esimente o attenuante in ragione di fattivi comportamenti della società, ai sensi degli artt. 12 e 13 C.G.S., accorgimenti non risultati adottati nella circostanza.

Ciò posto, se nessuna incertezza può aversi in ordine alla responsabilità del fatto materiale in capo a sconosciuti tifosi della soc. Sambenedettese, altresì non può aversi remora alcuna ad affermare quella oggettiva, ex art. 4, comma 3, della medesima società.

In questo contesto di affermazione della obiettiva riconducibilità al sodalizio dell'illiceità

delle azioni dei propri tifosi, non può non rilevarsi, per l'effetto di cui all'art. 16, comma 1 C.G.S. che il gesto compiuto possa congruamente qualificarsi più che come atto di pura violenza come irragionevole e scomposto gesto di protesta verso un risultato della gara non favorevole ai loro colori. Rileva, nel senso, il fatto che nessuno è stato colpito dal lancio delle bottiglie né alcuno ha corso il pericolo di essere attinto.

In applicazione della norma premiale che precede, valida ad attenuare l'incisività della punizione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, decide di ridurre la sanzione dell'ammenda ad €750,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ridetermina la sanzione in €750,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO CALC. SHALA ALTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (ALL'EPOCA DEI FATTI ART. 1, COMMA 1 C.G.S.) (NOTA N. 6265/503 PF13-14 AM/MA DEL 19.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015)

Il sig. Shala, all'epoca di fatti di cui è cognizione calciatore della S.S.D. Verbania Calcio 1959 S.r.l., di Verbania (VB), con dichiarazione pervenuta via fax in data 15.5.2015, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, emessa in data 29.4.2015 e di cui al Com. Uff. in epigrafe, chiedendo di ricevere gli atti relativi al procedimento che precede.

Inviata la documentazione richiesta in data 19.5.2015, il sig. Shala ha trasmesso le proprie deduzioni difensive il 25 maggio successivo lamentando, in via preliminare, la violazione delle norme procedurali in materia di notificazione, sia dell'avviso di conclusione indagini da parte della Procura Federale sia della fissazione e svolgimento delle riunioni tenutesi presso il Tribunale Federale.

In particolare, si duole del fatto che pur avendo eletto, in sede di audizione dinanzi la Procura, il proprio domicilio presso la società Verbania Calcio 1959, non aveva ricevuto alcuna comunicazione con il mezzo postale, in palese violazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 8, C.G.S. e, per tale motivo, ha chiesto dichiararsi la nullità della decisione dell'organo giudicante di primo grado. Nel merito insta affinché la sanzione inflitta (6 mesi di squalifica), venga congruamente ridotta, alla luce della giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, non meglio indicata.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, alla quale ha partecipato, in rappresentanza del ricorrente, l'avv. Sara Agostini, che ha ripreso e confermato quanto già dedotto nell'atto difensivo prodotto nonché, per la Procura Federale, Avv. Dario Perugini che ha, invece, chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività nonché, ulteriormente, inammissibile poiché sia l'atto di reclamo che le motivazioni non sono state comunicate al suo Ufficio e, nel merito, che il ricorso sia respinto.

La corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso, in rito e in merito, non possa trovare favorevole valutazione.

Risulta, infatti, che il sig. Shala ha preannunciato il ricorso (tale dovendo qualificarsi la sua "comunicazione" con richiesta di atti del 15.5.2015) in palese violazione dei termini di cui all'art. 37, comma 1 lett. a), che impone che il "preannuncio" di reclamo, con contestuale richiesta di atti, deve essere inviato entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del pertinente Comunicato Ufficiale. Avuti gli atti, le motivazioni debbono essere spedite entro il settimo giorno successivo.

Orbene, se risulta rispettato quest'ultimo onere, risulta invece insanabilmente viziato il mancato rispetto del primo, poiché dalla data di pubblicazione del Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015 sono trascorsi ben dieci giorni prima che il sig. Shala rendesse nota la sua volontà di

impugnazione. Allo stesso esito negativo si perviene anche qualora si voglia considerare la “comunicazione” come atto di formale reclamo poiché, anche in questo caso, il termine di sette giorni, definito perentorio ex art. 38 comma 6 C.G.S., risulta ampiamente superato.

Pari condivisione merita, poi, l’ulteriore eccezione formulata dalla Procura Federale, in ordine alla mancata spedizione, a quell’Ufficio, dell’atto di impugnazione e dei motivi di doglianza da parte del ricorrente. Formalità, a tutela del diritto di leale formazione di un informato contraddittorio, prevista dall’art. 37 C.G.S. e che non risulta rispettata.

Malgrado quanto precede possa considerarsi elemento preclusivo ad ogni ulteriore valutazione, va comunque osservato che l’argomentazione difensiva, relativa alla mancata, legale comunicazione delle conclusioni delle indagini da parte della Procura Federale, con conseguente deferimento, nonché delle riunioni di discussione innanzi al Tribunale Federale Nazionale, appare mal posta.

L’oggettiva lettura degli atti consente, infatti, di apprezzare che il sig. Shala, in data 17.3.2014, allorché venne interrogato dal collaboratore della Procura indicò, quale domicilio utile per la ricezione delle comunicazioni, la sede della società Verbania, fornendo peraltro un indirizzo errato o non più attuale.

A quell’indirizzo è stata spedita, per posta, la prima comunicazione del 1.10.2014 ma essa non è giunta al calciatore perché la società destinataria risultava essersi trasferita, cosicché si è provveduto ad inviare nuovamente la stessa nota (di conclusione delle indagini) alla sede legale della medesima società, a mezzo fax.

Tutte le successive notificazioni sono state inviate all’interessato con lo stesso mezzo, ad eccezione (ma su questo si dirà appresso) della comunicazione di rinvio della discussione innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il ricorrente obietta, al riguardo, che non avrebbe mai indicato, quale utile mezzo di partecipazione degli atti, il fax, anzi espressamente escluso dalla barra apposta sulla apposita riga del processo verbale di audizione.

Al di là del fatto che sbarrare una voce, ove ciò non sia munito da uno specifico, preventivo significato, è segno di scrittura privo di peculiare valenza, compatibile con plurime interpretazioni, anche di segno tra loro opposto, il ricorrente incorre in un errore interpretativo allorché ritiene che l’aver indicato una ed una sola modalità di spedizione degli atti valga ad escludere validità ed efficacia alle altre previste dall’art. 38, comma 8, C.G.S..

La disposizione che precede indica, chiaramente, come alternative le tre modalità ivi indicate: a) domicilio eletto; b) la residenza; c) la sede della società ove era tesserato all’epoca dei fatti contestati. E, ad avviso della Corte, l’alternatività indica una possibilità di scelta tra più posizioni possibili, poste tutte su un medesimo piano di efficacia.

Il sig. Shala reputa, invece, che egli abbia avuto ed esercitato il potere di inibire tale possibilità, così sostituendo, nei fatti, l’esclusività all’alternatività. Né può richiamarsi, per analogia e in materia di notificazioni avente valore giuridico, quanto previsto, ma in termini di tassatività, dall’art. 139 c.p.c. perché, in quel caso, è la stessa norma che prevede una gradualità di ipotesi che nella fattispecie è, invece, pacificamente esclusa.

Non può dubitarsi che i vari uffici federali abbiano adempiuto al dovere di comunicazione ricorrendo, correttamente, ad uno mezzi alternativamente possibili, cosicché nessuna lesione al diritto di difesa del tesserato può dirsi concretizzata.

Infine, il sig. Shala lamenta che il Tribunale Federale ha rinviato, dal 15 al 29 aprile 2015, la discussione del giudizio e che l’avviso di questo differimento è stato inviato alla società di attuale appartenenza e non a quella, ex art. 38 C.G.S., cui era in organico all’epoca dei fatti addebitati.

La circostanza è, nei fatti, confermata ma è priva di alcun giuridico effetto.

Infatti, posto che il sig. Shala, per quanto detto sopra, era ritualmente informato che il suo deferimento sarebbe stato discusso il giorno 15.4.2014 innanzi al Tribunale Federale, era suo preciso onere verificare se, nel Comunicato Ufficiale riguardante quella riunione, vi fossero notizie o comunicazioni pertinenti.

E l’obbligo di prendere visione dei Comunicati Ufficiali non è canone discrezionale, ma un preciso vincolo che discende dal fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, C.G.S., vige una presunzione assoluta di conoscenza delle decisioni ivi riportate.

Presunzione assoluta che induce al convincimento che qualora il calciatore avesse posto in essere la pur minima diligenza, avrebbe appreso che il giudizio era stato rinviato al successivo 29 aprile, data sotto la quale egli avrebbe potuto esperire ogni utile difesa per contrastare la tesi del Requirente. Non averlo fatto, quindi, non può essere indicato come lesione del suo diritto di difesa

ma come evento che, indipendentemente da volontà o colpa, rimane ascritto a sua esclusiva responsabilità.

Da ultimo, nel merito, la censura formulata in ordine alla incongruità della sanzione appare immeritevole di condivisione, atteso che il comportamento dell'attuale ricorrente e di altri sodali è stato posto, addirittura, al vaglio dell'Autorità Giudiziaria penale e quella di Polizia ha emesso, nei suoi confronti un DASPO.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una condotta gravemente lesiva di ogni principio di leale confronto sportivo, oltre che di quelli civili e penali, che merita riprovazione cosicché, anche alla luce dell'assenza di ogni diversa ricostruzione o spiegazione rispetto a quelle – non credute – offerte in atti, la sanzione irrogata in prime cure merita conferma.

Il ricorso, nel suo complesso, dev'essere, pertanto, respinto.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calciatore Shala Altin. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1, LETT. D) ED E) C.G.S., S.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2017 INFLITTA AL CALC. MONARCHI ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPUS OLGATA/S.FRANCESCA CABRINI DELL'8.2.2015 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO – COM. UFF. N. 162 DEL 12.2.2015)- (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 229/LND del 17.4.2015)

L'arbitro della gara O. Olgiata/S. Francesca Cabrini, dell'8.2.2015 (Campionato Regionale II Categoria Gir. L, Lazio), segnalava nel proprio referto che, al termine del primo tempo, intorno al 44° minuto, il giocatore della società O. Olgiata, Monarchi Alessandro, capitano della squadra, schierato con il numero 2, lo aggrediva.

In particolare l'arbitro segnalava che era costretto ad espellere il Monarchi poiché quest'ultimo protestava in maniera veemente ed irrispettosa dopo che un suo compagno – il n. 4 Giordano Guglielmo- era stato espulso.

Alla notifica del provvedimento disciplinare il Monarchi colpiva l'arbitro con un calcio ad una tibia.

A causa del dolore e del clima ostile che si era venuto a creare l'arbitro decretava la sospensione dell'incontro e successivamente si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia.

Il Giudice Sportivo squalificava il Monarchi sino al 10.2.2019.

Proponeva impugnazione, con atto datato 16.2.2015, nell'interesse del giocatore la società O. Olgiata .

Nell'impugnazione veniva evidenziato che il Monarchi non era assolutamente il responsabile del colpo alla gamba ricevuto dall'arbitro.

Al riguardo venivano offerte numerose testimonianze anche di tesserati della squadra avversaria e di coloro i quali avevano udito l'arbitro affermare nello spogliatoio di aver riconosciuto il giocatore che gli aveva sferrato il calcio, dal colore giallo dei parastinchi.

Questo poneva in serio dubbio la percezione dell'arbitro in quanto il calcio poteva non essere intenzionale e il giocatore comunque che lo aveva sferrato non poteva essere con certezza il Monarchi in quanto tutti i giocatori della società indossavano parastinchi gialli.

Veniva sollecitata al riguardo una attività istruttoria a mezzo della Procura Federale e veniva chiesta, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione.

La Corte sportiva di Appello Territoriale (Cfr. Com. Uff. nr. 229 del 17.4.2015), nel merito, riteneva anche alla luce dell'istruttoria espletata (Cfr. dic. dell'arbitro del 12.3.2015), infondata l'impugnazione in quanto l'arbitro era sicuro che a colpirlo era stato il calciatore Monarchi che poco prima era stato espulso.

La Corte in accoglimento a parziale dell'impugnazione, riduceva la sanzione della squalifica fino al 30.9.2017.

Proponeva ricorso per revocazione e revisione la Società.

Con detto atto veniva rappresentato che la Corte Territoriale, aveva errato e non motivato in ordine alle dichiarazioni fortemente contrastanti rilasciate dal Direttore di gara il quale si era contraddetto in merito alla visita cui si era sottoposto presso l'ospedale di Ostia.

Erano poi state tralasciate del tutto le prove fornite dalla società nemmeno motivando sul punto la Corte Territoriale, veniva offerta una nuova dichiarazione nemmeno prodotta nel corso del precedente grado di giudizio, e che detto documento nuovo mai in precedenza disponibile, faceva emergere la sussistenza di un fatto ignorato durante le precedenti fasi di giudizio.

Al riguardo detto fatto se conosciuto avrebbe portato a risultati diversi.

Ritiene questa Corte che il reclamo è inammissibile.

Affinché possa invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti.

Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. tra tutti C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) *“la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”.

Così come più volte statuito (cfr. da ultimo C. di S., A.P. n. 5/2014) *“...La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione, invero, hanno pressoché univocamente individuato le caratteristiche dell'errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 81 n. 4 del R.D.17 agosto 1907, n. 642, ora dell'art. 106 c.p.a., e dell'art. 395, comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza, e ciò per evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall'ordinamento.*

E' stato, infatti, più volte ribadito che l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo ciò ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa (Cons. St., A.P., n. 1 del 2013 e n. 2 del 2010; sez. III, r ottobre 2012, n. 5162; 24 maggio 2012, n. 3053; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530; sez. febbraio 2009, n. 708; 17 dicembre 2048, n. 6279; G.G.A., 29 dicembre 2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n. 3379; sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1197); l'errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235)

L'errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante,

proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).

Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento, Cons. St., sez. ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).

Inoltre, l'articolo 395 n. 4 c.p.c. prevede che sussiste errore di fatto se "il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"..."

Nel caso di specie si osserva che il Monarchi è stato sanzionato per due diverse condotte violente:

- Spinta all'arbitro che cagionava la sua espulsione;
- Calcio all'arbitro.

Si osserva poi che a questa Corte di Giustizia Federale sono stati offerti nella sostanza gli stessi elementi difensivi forniti dal Monarchi (*rectius* dalla Soc. O. Olgiata) alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Al riguardo quindi in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, si osserva che ragioni di contestazione del merito del giudizio non possono costituire fondamento per la revocazione.

Ed infatti -se una più accorta valutazione da parte del Giudice di Appello avrebbe sicuramente consigliato comunque non la sola audizione dell'arbitro, ma anche una più compiuta attività istruttoria da delegare alla competente Procura, specialmente in presenza di circostanze contraddittorie e delle affermazioni dello stesso arbitro che dichiarava che tra lui ed il Monarchi si era frapposto il portiere dell'Olimpia (così dovendosi arguire che quanto mento l'arbitro non godeva di una visuale piena e completa) - si rileva questa Corte che con la qui invocata revocazione si cercano di reintrodurre tutti gli elementi difensivi in precedenza offerti apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto, che come tale al più porterebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

A questo proposito, in realtà, si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. OlympusOlgiata 20.12 A.r.l. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 31 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio